TENNACOLA SpA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 20.02.2018
con provvedimento n. 6

INDICE

Premesse
Art. 1 Istituzione dell'Albo
Art. 2 Settori e Categorie di Iscrizione
Art. 3 Campo di applicazione
Art. 4 Procedura di iscrizione e relativa documentazione
Art. 5 Operatori economici
Art. 6 Requisiti per l'iscrizione all'Albo
Art. 7 Gestione dell'Albo
Art. 8 Utilizzazione dell'Albo
Art. 9 Sospensione dall'Albo fornitori
Art. 10 Cancellazione dall'Albo
Art. 11 Obblighi di informazione da parte degli iscritti
Art. 12 Responsabile Unico del Procedimento
Art. 13 Privacy
Art. 14 Garanzie e manleva
Art. 15 Normativa applicabile
Art. 16 Controversie
Art. 17 Entrata in vigore

Premesse

- Con Deliberazione del CdA di Tennacola n. 32 del 01/08/2017 è stato approvato il *"Regolamento per la disciplina degli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria;*
- L'art. 23 del suddetto Regolamento prevede l'istituzione di un Elenco di operatori economici idonei a concorrere a gare per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, suddivisi per categorie e classi merceologiche;
- Tennacola SpA soddisfa molte esigenze per forniture di beni, servizi e lavori mediante acquisizioni realizzate tramite procedure semplificate, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione negli affidamenti, ai sensi dell'art. 30, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Pertanto, il CdA di Tennacola ha adottato il seguente Regolamento che ha per oggetto l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori.

Art. 1 Istituzione dell'Albo

1. Tennacola SpA istituisce l'Albo dei fornitori aziendali su una piattaforma acquisti telematici personalizzata, accessibile attraverso il sito istituzionale www.tennacola.it, sezione Amministrazione Trasparente - Albo Fornitori da consultare in sede di affidamento di lavori, forniture e servizi, aventi importo inferiore alla soglia comunitaria per le forniture ed i servizi, fissata in € 443.000,00 ai sensi dell'art. 35, d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ed importo inferiore ad € 1.000.000,00 per i lavori.

 Ad ogni modo, l'Albo potrà essere utilizzato anche per l'effettuazione di consultazioni preliminari di mercato per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo superiore ai limiti su indicati.
2. Trattasi di uno strumento operativo, di esclusivo interesse della Società, che trova applicazione nell'ambito del vigente *"Regolamento per la disciplina degli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria*, approvato dal CdA con Deliberazione n. 32 del 01/08/2017;
3. Lo scopo che si intende raggiungere con l'istituzione del suddetto Albo è il seguente:

- introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori che prevedono l'invito di diverse imprese;
- dotare la Società di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie merceologiche, per la ricerca immediata di fornitori, prestatori di servizi o esecutori di lavori accreditati che, attraverso la procedura di iscrizione, dimostrano specializzazione e capacità di concorrere alle

varie procedure indette dalla Società. Ciò, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione.

L'Albo non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto della normativa vigente.

4. L'iscrizione all'Albo non vincola Tennacola SpA che si riserva la facoltà di invitare alle gare anche ditte o professionisti non iscritti, laddove ricorrano ragioni di necessità e/o di urgenza e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio e/o lavoro da eseguire.

Art. 2 Settori e Categorie di Iscrizione

1. I Settori e le Categorie merceologiche, e relative classi di importo, previsti dal presente Regolamento sono specificamente indicati sulla piattaforma aziendale acquisti telematici di cui all'art. 1.
2. Tennacola SpA si riserva la facoltà di modificare e/o integrare il numero delle suddette categorie/sottocategorie merceologiche, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento, in funzione delle mutate esigenze della Società**.**

Art. 3 *Campo di applicazione*

1 L'Albo fornitori sarà utilizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di individuare gli operatori economici qualificati da interpellare per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Art. 4 Procedura di iscrizione e relativa documentazione

1. L'operatore economico (impresa o professionista) che desidera ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori dovrà registrarsi sulla piattaforma e inserire tutti i dati e i file ivi richiesti, al fine di generare un'autocertificazione contenente la richiesta di abilitazione all'Albo.
2. L'Albo fornitori è gestito con modalità telematica; ogni qualvolta un operatore economico inoltra una richiesta di abilitazione, gli addetti responsabili di Tennacola S.p.A. ricevono una notifica mail.
3. Con l'iscrizione il richiedente fornirà anche le informazioni essenziali circa l'attività svolta, il possesso dei requisiti minimi di qualificazione richiesti e l'indicazione di una o più categorie o classi merceologiche di cui chiede l'iscrizione.

4. La classe e la categoria di cui si chiede l'iscrizione dovrà corrispondere all'attività effettivamente esercitata dalla ditta e/o professionista, così come risulta dall'oggetto sociale risultante dal certificato della C.C.I.A.A. e/o per le imprese di costruzione dal Certificato S.O.A. (ex art. 84, d.lgs. 50/2016) o dai documenti previsti dall'art. 90, d.P.R. 207/10.
5. Tennacola SpA si riserva la facoltà di accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione, mediante verifiche a campione. Tali verifiche avverranno mediante la richiesta alla ditta di presentare le documentazioni idonee a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati. Resta salva la verifica dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, all'atto dell'affidamento delle prestazioni.
6. L'operatore economico iscritto all'Albo può chiedere in qualsiasi momento modifiche della categoria merceologica di iscrizione, mediante il Sistema su sito web Istituzionale, documentando il possesso dei requisiti previsti.
7. E' vietata la presentazione di domande per la medesima categoria merceologica a titolo individuale e come componente di raggruppamento di imprese/professionisti o componente di consorzio.
8. Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione resta sospeso fino a quando l'operatore economico non fornisca le richieste integrazioni.
9. La presentazione della domanda di iscrizione all'Albo Fornitori e la relativa iscrizione comportano la piena accettazione da parte dell'operatore economico di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nel presente Regolamento e nelle sue successive modifiche, nonché di quanto portato a conoscenza del Fornitore iscritto.
10. Resta inteso che la Società potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze.
11. E' di esclusiva responsabilità dell'operatore economico iscritto il controllo costante del Sistema su sito web Istituzionale e, quindi, della conoscenza di detti termini, condizioni ed avvertenze.

Art. 5 Operatori economici

1. Possono procedere all'iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i, e in particolare:
 a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14

dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 48, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

2. Possono presentare altresì domanda di iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 1. liberi professionisti singoli od associati;
 2. società di professionisti
 3. società di ingegneria;
 4. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 5. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria.
3. Resta inteso che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato all'iscrizione, gli incarichi dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di iscrizione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
4. La procedura per l'iscrizione può riguardare, oltre che operatori economici italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri della UE o Paesi terzi con i quali l'Italia o la UE abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore specifico.

Art. 6 Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di seguito indicati, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76, d.P.R. 445/00, contestualmente alla fase di iscrizione *on-line*.

Requisiti di ordine generale

L'operatore economico deve possedere i requisiti generali di qualificazione, di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Inoltre, l'operatore economico deve attestare che non sussistono le situazioni contemplate dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., ovvero che non sono stati conclusi

contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, che non sono stati attribuiti incarichi ad *ex* dipendenti della Società che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della Società medesima, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale è attestato mediante l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali.

L'autocertificazione deve altresì attestare la propria attività specifica, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarli ed impegnarli nonché l'ubicazione delle proprie unità produttive.

Per i servizi la cui esecuzione è subordinata al possesso di una particolare autorizzazione ovvero all'appartenenza ad una particolare organizzazione, dovrà essere provato il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

Requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo

- Lavori

(nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA)

dichiarazione in merito al possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) per categoria/e e almeno per classifica I^ (ex art. 61, d.P.R. 207/10), di cui si chiede l'iscrizione.

(nel caso di concorrente privo di attestazione SOA)

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del d.P.R. 207/10 s.m.i.; in tal caso, dovrà essere indicato l'importo massimo per il quale si richiede l'iscrizione (fino a 150.000,00 euro).

- Forniture e servizi

a) idonee referenze bancarie (almeno una) per iscrizione a classi di importo superiore a € 40.000,00 mediante dichiarazione resa da istituto bancario operante in uno Stato membro della UE o da intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/1993; per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 le referenze bancarie devono essere possedute dal Consorzio che chiede l'iscrizione. Ai fini della validità, le dichiarazioni devono essere rilasciate nei sei mesi antecedenti la domanda di iscrizione;

b) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa per iscrizione a classi di importo superiore a € 10.000,00;

c) l'elenco dei principali servizi e/o forniture prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Regolamento, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi e forniture, per un importo relativo a ciascuna categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione all'Albo almeno pari al valore della classe richiesta, comunque superiore a € 10.000,00.

L'operatore economico è tenuto a comprovare il possesso del requisito sub lett. c), mediante certificati di regolare esecuzione o altro documento equivalente, rilasciati e vistati dai soggetti destinatari dell'appalto.

2. Il richiedente l'iscrizione deve altresì indicare, la/e categoria/e merceologica/e scelta/e tra quelle elencate sulla piattaforma aziendale acquisti telematici di cui all'art.1, nonché la classe di importo per la quale richiede l'iscrizione.

3. Per le categorie merceologiche relative ai servizi di architettura e ingegneria, sussiste il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento ed il divieto di cumulo degli incarichi nell'arco temporale di un anno solare; ai fini dell'iscrizione nella categoria dei servizi di architettura e ingegneria sono inoltre richiesti i CV dei progettisti, al fine di valutare la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta con le tipologie progettuali previste, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.

4. La Società si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per l'accesso all'Albo Fornitori, dandone comunicazione sul sito web istituzionale.

Art. 7 Gestione dell'Albo

1. L'iscrizione all'Albo ha validità di tre anni dalla data di accreditamento/iscrizione.
2. Il richiedente verrà iscritto nell'elenco corrispondente al Settore e/o alla Categoria merceologica di cui ha chiesto l'iscrizione.
3. L'avvenuta iscrizione all'Albo potrà essere verificata consultando l'apposito link sulla piattaforma acquisti telematici.
4. All'avvenuta iscrizione degli operatori economici nell'Albo, i soggetti saranno inseriti nelle categorie e classi merceologiche, secondo gli importi dagli stessi dichiarati, consentendo alla Stazione Appaltante di conoscere i dati aziendali dell'operatore economico, le categorie

merceologiche di iscrizione, il volume di affari, le aree di attività, il numero di inviti e/o di aggiudicazioni.

Art. 8 Utilizzazione dell'Albo

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al presente regolamento si seguiranno due diverse procedure a seconda dell'importo della prestazione /fornitura/lavoro:

A. Importo fino a euro 40.000,00 esclusa IVA,

Tennacola SpA procederà all'affidamento diretto, a mezzo del Responsabile del Procedimento, nominato ai sensi dell'art. 17 del "*Regolamento per la disciplina degli appalti di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria*".

La selezione dell'impresa/professionista ritenuta/o più idonea/o in base alla tipologia di affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione, e gli operatori verranno selezionati casualmente dal Sistema su sito web Istituzionale. Solamente in casi particolari, adeguatamente motivati, è possibile derogare al criterio di rotazione, selezionando direttamente l'operatore economico individuato.

B. Importo pari o superiore a € 40.000,00 esclusa IVA.

Per ogni procedura negoziata o gara informale indetta dalla Società saranno invitate con modalità casuale almeno cinque imprese/professionisti (ovvero tutte le imprese/professionisti iscritti, nel caso in cui siano in numero inferiore a cinque), nel rispetto dei principi di trasparenza e di rotazione.

2. Nelle procedure negoziate relative a prestazioni che hanno carattere di continuità, Tennacola SpA si riserva la facoltà di invitare alla procedura anche l'impresa/professionista il cui contratto sia in scadenza, semprechè non siano incorse in accertati inadempimenti a loro imputabili, previa adeguata motivazione avuto riguardo ai numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

3. L'iscrizione nell'Albo non è obbligatoria ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

4. L'inclusione dell'impresa nell'Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, servizi o forniture e Tennacola SpA non è assolutamente vincolata nei confronti dell'operatore economico iscritto.

5. Gli operatori economici non specificatamente invitati non verranno ammessi alla fase di consultazione.

6. Gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori nulla potranno pretendere, qualora Tennacola SpA non dia corso ad acquisizioni nel ramo merceologico d'interesse oppure non dia corso a procedure in quantità tali da garantire l'invito a tutti i soggetti iscritti all'Albo.

Art. 9 Sospensione dall'Albo fornitori

1. Sì procede alla sospensione dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

a. quando a seguito dell'esito negativo di un preliminare procedimento di verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori sia in corso un ulteriore procedimento di verifica/approfondimento;

b. quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione di forniture e/o di inadempimento parziale, anche eventualmente con applicazione di penali;

c. mancata comunicazione di documenti e/o dati modificati rispetto a quelli fomiti con la Domanda di iscrizione;

d. perdita o accertamento della insussistenza di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori;

e. dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fermo restando i casi di irregolarità od omissioni non costituenti falsità per le quali l'operatore economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;

f. risoluzione di un contratto per inadempienza o irregolarità nell'esecuzione del medesimo.

2. La sospensione ha durata:

- di almeno un mese per i punti 1 e 2 e comunque fino alla fine degli eventuali accertamenti;
- può variare da 6 a 24 mesi per i punti da 3 a 6, a seconda della gravità dell'inadempienza; nei casi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 la sospensione può essere revocata in anticipo rispetto alla durata stabilita, qualora venga accertata la completa rimozione della causa di sospensione.

3. Del provvedimento di sospensione dall'Albo Fornitori verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato attraverso una notifica via mail.

4. Nel periodo di sospensione i Fornitori non possono partecipare alle gare negoziate sotto soglia. Scaduto il periodo di sospensione, se viene accertata la completa rimozione della causa di sospensione il Fornitore torna nello stato "operativo", a meno dell'eventuale scadenza annuale o triennale dell'iscrizione intervenuta durante il periodo di sospensione; se invece viene accertata la permanenza della causa di sospensione, il Fornitore viene cancellato dall'Albo.

Art. 10 Cancellazione dall'Albo

1. L'iscrizione all'Albo decade automaticamente in conseguenza di:
 - fallimento, liquidazione, cessazione di attività o situazioni equivalenti;
 - risoluzione del contratto in danno per grave inadempienza e/o negligenza;
 - omessa partecipazione ad almeno due gare senza idonea motivazione;
 - scadenza dell'iscrizione.
2. L'iscrizione all'Albo può essere cancellata a discrezione della Società qualora:
 a) il soggetto iscritto sia stato escluso dalla gara di altra amministrazione appaltante per gravi inadempienze contrattuali;
 b) sia carente, a giudizio della Società, circa il possesso dei requisiti di qualificazione precedentemente accertati;
 c) non siano state comunicate, entro i termini previsti, eventuali variazioni societarie che possono incidere sui requisiti di qualificazione dichiarati.
3. Gli operatori economici possono essere altresì cancellati dall'Albo in tutti i casi previsti dalla legge ovvero su richiesta scritta dell'interessato.
4. Il procedimento di cancellazione è comunicato all'interessato per iscritto, con indicazione dei fatti addebitati e con fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine la Società si pronuncia definitivamente, tramite il Direttore Generale. La cancellazione dall'Albo preclude la nuova iscrizione per un triennio.

Art. 11 Obblighi di informazione da parte degli iscritti

1. Ciascun operatore economico iscritto all'Albo ha l'obbligo, pena la cancellazione, di comunicare alla Società tutte le variazioni dei requisiti, rappresentanza legale, denominazione o ragione sociale, trasformazione, fusione, modifiche significative nella struttura organizzativa, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo, corredando la suddetta comunicazione con copia dei relativi atti legali ovvero dichiarazioni sostitutive.
2. La comunicazione deve essere effettuata tramite il Sistema su sito web Istituzionale entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.

 In particolare, i soggetti iscritti nell'Albo Fornitori sono tenuti a comunicare tramite il Sistema su sito web Istituzionale:

 a) la modifica e/o la perdita dei requisiti generali non oltre il termine di 7 (sette) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione dall'Albo;

 b) la modifica dei poteri del legale rappresentante non oltre il termine di 7 (sette) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione dall'Albo;

c) ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nella Domanda di iscrizione, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b), non oltre il termine di 30 (trenta) giorni solari dal verificarsi dell'evento, pena la sospensione dall'Albo.

3. Le modifiche di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite esclusivamente tramite le funzionalità disponibili sul Sistema su sito web Istituzionale.

Art. 12 Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale, che cura la gestione dell'Albo Fornitori, avvalendosi degli uffici aziendali.

Art. 13 Privacy

1. Tennacola Spa garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

2. Il Gestore del Sistema su sito web Istituzionale è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema su sito web Istituzionale stesso, provvede alla nomina degli Amministratori di Sistema su sito web Istituzionale ed è, comunque, responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali. Il Gestore del Sistema su sito web Istituzionale, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, cura, per conto di Tennacola SpA, gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione.

Art. 14 Garanzie e manleva

1. La Società ed il Responsabile del procedimento non saranno in nessun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici o eventuali terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il funzionamento del Sistema su sito web Istituzionale.

Non è garantita la rispondenza del Sistema su sito web Istituzionale alle esigenze ed aspettative degli operatori.

2. La Società non assume alcuna responsabilità circa l'esattezza, la veridicità, l'aggiornamento e la conformità alla normativa vigente del contenuto del Sistema su sito web Istituzionale, nonostante sarà adottata ogni opportuna attività al fine di verificare e controllare l'aggiornamento dei contenuti del medesimo.

3. Gli operatori economici si impegnano a manlevare e a tenere indenne la Società, risarcendo

qualunque giudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla stessa Società, e/o da terzi, a causa di violazioni del presente Regolamento e/o utilizzo scorretto del Sistema su sito web Istituzionale o di violazioni della normativa vigente.

4. In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema su sito web istituzionale o di violazioni della normativa vigente, oltre a quanto stabilito nel presente Regolamento, la Società si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Art. 15 Normativa applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, e successive eventuali modifiche, e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano - in quanto compatibili - le disposizioni normative vigenti nelle rispettive materie.

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono sostituite, modificate ed abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all'adozione del medesimo.

3. In ogni caso, la Società si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune per assicurare la funzionalità dell'Albo Fornitori, nel rispetto delle regole e dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa. In tal caso, verrà comunicato ai Fornitori l'avvenuta modifica mediante comunicazione inviata tramite il Sistema su sito web Istituzionale, mentre le modifiche apportate saranno tempestivamente pubblicate; il Fornitore iscritto potrà chiedere di essere cancellato dall'Albo Fornitori, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'avvenuto invio della predetta comunicazione. In difetto di cancellazione, le nuove disposizioni del Regolamento si considereranno automaticamente accettate e saranno applicate al Fornitore a decorrere dalla data indicata per la loro entrata in vigore.

Art. 16 Controversie

1. Per ogni questione o controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, o esecuzione del presente Regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Fermo.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul sito internet della Società, a seguito dell'approvazione formale da parte del Consiglio di Amministrazione di Tennacola S.p.A..